

**IN BREVE n. 022-2009**

**a cura di**

**Marco Perelli Ercolini**

## **INAIL - COMUNICAZIONE NOMINATIVI PER LA SICUREZZA IN POSTI DI LAVORO**

L'INAIL, con circolare n. 26 del 21 maggio 2009, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla comunicazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (eletto o designato dai lavoratori al loro interno oppure individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo). In particolare, in merito alla comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per quei datori di lavoro che non sono in grado di indicare il nominativo per carenza di disponibilità della specifica figura nel territorio interessato, le sedi territoriali Inail, per favorire la diffusione delle informazioni, potranno programmare e realizzare congiuntamente iniziative nei confronti delle aziende.

**Organo:** DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrale Prevenzione

**Documento:** Circolare n. 26 del 21 maggio 2009

**Oggetto:** Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi.

Chiarimenti e nuove istruzioni.

---

### **Quadro Normativo**

- **Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81** : "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  
**Art. 18,** : "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente": comma 1 lett. aa)  
**Art. 47** : "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza"  
**Art. 48** : "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale"  
**Art. 51** : "Organismi paritetici"  
**Art. 52** : "Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti per la sicurezza territoriali e alla pariteticità"
- **Circolare Inail n. 11 del 12 marzo 2009** "Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi."

Con Circolare Inail n.11/2009, d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del Lavoro, sono state diffuse le modalità per l'attuazione della segnalazione in oggetto<sup>1</sup>.

L'obbligo posto dalla normativa riguarda la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, eletto o designato dai lavoratori al loro interno oppure individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.

La procedura attivata ha previsto la segnalazione in prima battuta degli RLS aziendali e non anche dei Territoriali in quanto non si erano ancora concretizzate le condizioni operative per l'attivazione in modo omogeneo sul territorio nazionale delle previsioni di altri articoli del medesimo TU<sup>2</sup>.

Con il comunicato congiunto INAIL Direzione Centrale Prevenzione e Associazioni dell'Artigianato in data 2 aprile u.s. veniva esplicitata la parzialità della rilevazione, facendo riserva di ulteriori comunicazioni riguardanti altre fattispecie.

La procedura realizzata consente in tempi brevi l'avvio del censimento anche per gli RLST: si comunicherà quanto prima l'avvio della segnalazione di tali figure da parte dei datori di lavoro che sono già in grado di fornire i dati richiesti.

Stante la disomogeneità a livello nazionale sopra evidenziata ed in considerazione delle attività in corso di revisione dell'attuale normativa nelle sedi legislative, l'Istituto ha proposto agli Uffici del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di definire, contestualmente con l'attivazione della comunicazione riguardante gli RLST, la specifica fattispecie dei datori di lavoro che non siano in grado di indicare il nominativo (o i nominativi) per carenza di disponibilità della specifica figura nel territorio interessato in relazione al quadro complessivo di applicazione delle sanzioni.

Sulla scorta dell'esperienza maturata con questa prima fase di censimento, la Direzione Centrale Prevenzione a livello nazionale e le strutture territoriali per la loro competenza, d'intesa con le Parti sociali, per favorire la diffusione delle informazioni, potranno programmare e realizzare congiuntamente iniziative nei confronti delle aziende.

Infine, una volta creatasi a livello centrale i presupposti di coordinamento, la sezione del sito INAIL Sicurezza sul lavoro Area Supporto per la bilateralità potrà essere implementata con una pagina informativa condivisa con le Parti sociali finalizzata a favorire il consolidamento della bilateralità; l'attuazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte dei datori di lavoro sullo specifico aspetto; la crescita del ruolo della rappresentanza dei lavoratori in azienda in chiave con le disposizioni vigenti.

IL DIRETTORE GENERALE

1. D.Lgs. n. 81/2008, art. 18 comma 1 lett. aa).
2. Artt. 48-51-52).

## **FARMACIE SOLO AI FARMACISTI**

La gestione della farmacia va affidata solo al farmacista laureato: lo Stato italiano vince il ricorso contro la Ue (*Cgce, Grande Sezione, Sentenza 19.5.2009 C-531/06*).

**IN ALLEGATO A PARTE - CGCE Grande sezione sentenza 19 maggio 2009 C-531/06 (documento 124)**

## **L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA**

### **Al via la nuova versione di Gerico 2009 - Disco verde ai correttivi anticrisi**

In rete Gerico 2009, la nuova versione del software "a prova di crisi". E' disponibile da oggi sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate la nuova veste dell'applicativo, che gestisce i 206 studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2008. Il software, necessario perché imprese e lavoratori autonomi possano determinare la congruità dei loro ricavi/compensi ai fini della dichiarazione dei redditi per quest'anno, si modella alla luce della particolare congiuntura economica del 2008 e si arricchisce di una nuova sezione ad hoc, tenendo conto degli effetti della crisi sulle diverse categorie di contribuenti.

**A battesimo la nuova sezione "a prova di crisi"** - I principali interventi correttivi dell'applicativo riguardano sia l'analisi della normalità economica sia i valori di adeguamento richiesti per risultare congrui agli studi di settore. Sotto il primo profilo, infatti, Gerico segnala esplicitamente i casi in cui si è provveduto ad adeguare le soglie di normalità economica in considerazione della crisi.

**Tre correttivi “salvagente”** - In particolare, i nuovi interventi applicati si dividono in tre tipologie:

- i correttivi “costo materie prime” e “costo carburante”, che riguardano solo determinati studi di settore. Nel dettaglio, il primo si applica ad esempio agli studi della meccanica leggera e pesante, mentre il secondo correttivo è dedicato, tra gli altri, agli studi relativi ai tassisti e agli intermediari del commercio;
- i “correttivi specifici di cluster”, necessari per adattare la funzione di ricavo per singolo gruppo omogeneo. Si applicano, ad esempio, agli studi delle farmacie e del commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature;
- i “correttivi congiunturali individuali”, che adattano la funzione di ricavo nel caso in cui si verifichi una contrazione dei ricavi nel 2008 rispetto a quelli storici di riferimento.

## **FISCO e ASSEGNI DI MANTENIMENTO**

Solo l’assegno di mantenimento per il coniuge separato è fiscalmente deducibile, non lo è invece l’assegno per il mantenimento dei figli.

Lo dice l’articolo 10 comma 1 lettera c del DPR 917/1986: “sono deducibili dal reddito complessivo gli assegni periodici corrisposti al coniuge, *ad esclusione di quelli destinati ai figli*, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.

In presenza di figli minori, qualora dalla sentenza giudiziale non dovesse risultare una ripartizione tra quanto assegnato al coniuge e quanto destinato ai figli, si dovrà ritenere imputata ai figli una quota del cinquanta per cento di quanto attribuito complessivamente.

*Commissione tributaria regionale del Lazio sentenza n. 8114/09 depositata il 10 marzo 2009 e Cassazione tributaria sentenza n. 12058/2008*

## **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

### **Sagra dei Misteri di Campobasso**

**Data di emissione il 22 maggio 2009**

### **Cattedrale Santa Maria Madre di Dio di Rieti**

**Data di emissione il 27 maggio 2009**

### **Giovanni Palatucci**

**Data di emissione il 29 maggio 2009**

## **PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature**

Grandine in vista per le pensioni contributive (ivi comprese anche quelle miste per la parte contributiva) della dipendenza pubblica (INPDAP) e privata (INPS).

Infatti i titolari di questi trattamenti di pensione sono pienamente esposti all’andamento della economia. Le loro pensioni saranno calcolate in base ad un montante rivalutato ogni anno in base alla variazione media del Pil nominale nei cinque anni precedenti: maggiore è la crescita del paese, più elevata è la rivalutazione del vitalizio. E, ovviamente, meno l’economia cresce, più magro sarà il trattamento economico di pensione.

E' ovvio, dunque, che l'attuale crisi economica darà una brutta sforbiciata alle pensioni pubbliche (questo perverso meccanismo non tocca le pensioni ENPAM).

La recessione costerà una discreta perdita in termini di minor pensione per i trattamenti pubblici calcolati su base contributiva. Considerando le speranze medie di vita il pedaggio complessivo pagato dal futuro pensionato per la brusca frenata dell'Azienda Italia sarà salato. Nel 2009 la variazione del Pil dovrebbe essere la peggiore degli ultimi 40 anni.

Contro queste brutti segnali il risparmiatore può fare ben poco...la previdenza integrativa che permette una diversificazione dei rischi, poco compensa nell'attuale crisi finanziaria le diminuzioni dei trattamenti di pensione.

Ma è giusto questo meccanismo di rivalutazione del montante? Il lavoratore versa contributi a valore reale corrente per ricevere un trattamento di pensione calcolato su un montante annualmente rivalutato sulla media quinquennale del Pil che di solito si scosta in senso opposto dalla svalutazione monetaria: più c'è svalutazione più il Pil è basso.

## **INPDAP - PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO**

I pensionati percettori di prestazioni collegate al reddito in ottemperanza all'articolo 35 commi 8-13 della legge 14/2009 entro il 30 giugno debbono presentare ai Caf o agli altri soggetti abilitati le relative dichiarazioni reddituali.

In caso di omissione della presentazione della relativa dichiarazione reddituale, il successivo comma 11 prevede l'obbligo da parte degli enti previdenziali di sospendere il rateo legato al reddito a partire dal mese di ottobre 2009.

Per adempiere alle nuove prescrizioni legislative, l'INPDAP ha provveduto a comunicare, nel corso del mese di aprile c.a. con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, agli stessi pensionati interessati dalla precedente comunicazione inviata nel mese di gennaio, le novità introdotte dalla disposizioni di cui alla legge n. 14/2009.

Per circa n. 400 pensionati interessati non è stato possibile procedere alla spedizione della raccomandata in quanto dalla banca dati risulta non corretta la residenza o l'indirizzo degli stessi.

### **LEGGE 14/2009**

*8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.*

*9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento e' quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.*

*10. Per i procedimenti di cui all'allegato A rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi internazionali, o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.*

*11. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.*

*12. Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto al comma 11, previo avviso da parte degli enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso, viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre.*

*13. In caso di presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto per la presentazione della successiva comunicazione, la prestazione sospesa e' ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui al periodo precedente non si dà luogo alla corresponsione di alcun arretrato.*

**IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota operativa 29 del 25 maggio 2009  
(documento 125)**

## **CARTA ACQUISTI e BOLLO**

La certificazione necessaria ad attestare la composizione del nucleo familiare ai fini del rilascio della carta acquisti, in quanto documento relativo alle domande presentate per il conseguimento di sussidi, è esente da imposta di bollo (Agenzia entrate - Risoluzione 27 maggio 2009, n. 130/E).

**IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Risoluzione 130/E del 27 maggio 2009 (documento 126)**

## **L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA:**

**Vigili del fuoco a lavoro: se il servizio è a pagamento, niente bollo per il versamento**

Se il pompiere chiede il conto, il Fisco fa lo sconto...e “spegne” il bollo sul versamento.

E' esente da imposta di bollo la ricevuta di pagamento su conto corrente, in favore della Tesoreria provinciale dello Stato, dei diritti per la prestazione resa dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 133/E di oggi, che prende le mosse dalla richiesta del Dipartimento dei vigili del fuoco, interessato a sapere se è dovuta l'imposta di bollo per i versamenti, superiori alle vecchie 150mila lire, effettuati dagli utenti che richiedono delle prestazioni a pagamento (come ad esempio l'omologazione degli estintori portatili, il benessere per installare i sipari di sicurezza nei teatri o la vigilanza ai locali di pubblico spettacolo), inquadrate tra le attività istituzionali svolte dai pompieri in tutto lo Stivale.

In particolare, il documento di prassi precisa che le ricevute dei versamenti effettuati tramite conto corrente postale sono “libere” da bollo e l'esenzione dall'imposta prescinde dalla causale di pagamento. Le ultime battute della risoluzione sono dedicate alla circostanza in cui il versamento dei diritti dovuti per i servizi resi dai pompieri siano effettuati direttamente presso le Tesorerie provinciali. In questo caso, poiché si tratta di documenti di tesoreria, non vale l'esenzione dall'imposta e le ricevute sono soggette a bollo.

**IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Risoluzione 133/E del 27 maggio 2009 (documento 127)**

## **MORTI IN ITINERE**

La vedova del lavoratore deceduto in un incidente stradale con la propria auto o comunque con un mezzo privato ha diritto alla rendita INAIL. Ai figli l'indennizzo spetta solo se hanno meno di 26 anni.

*(Cassazione sentenza n. 12326 del 26 maggio 2009)*

## **LE DECURATAZIONI MALATTIA NON TOCCANO PENSIONI e TFR**

L'INPDAP con la circolare n. 13/2009 precisa che le decurtazioni previste per i primi 10 giorni di assenza dei dipendenti pubblici riguardano solo il trattamento retributivo e non hanno riflessi sulla copertura contributiva ai fini pensionistici e previdenziali (indennità premio di servizio o Tfr).

**IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Circolare 28 maggio 2009 n. 13 (documento 128)**

## **MALATI ONCOLOGICI**

Con la circolare n.1/2009 (ora al controllo della Corte dei conti) il Ministro Brunetta fa presente che la disposizione per la fasce di reperibilità va applicata a tutti i pubblici dipendenti a prescindere dalla patologia (ivi compresi gli ammalati oncologici). Inoltre precisa che i dipendenti colpiti da malattie oncologiche hanno diritto alla trasformazione da tempo pieno a tempo parziale con diritto alla successiva riconversione.

**IN ALLEGATO A PARTE - DIP.FUNZIONE PUBBLICA Circolare n. 1/2009  
(documento 129)**

## **P.A. - CONTRO L'ABUSO DI INTERNET AL LAVORO**

I dipendenti non potranno più navigare su siti non pertinenti con la propria attività Lavorativa. Tutte le amministrazioni dovranno attrezzarsi per evitare abusi installando sui pc software idonei a impedire l'accesso ai siti vietati e filtri che bloccheranno le procedure di caricamento su internet (upload) o scaricamento (download) di file. Con la direttiva n. 2/2009 (ora al controllo della Corte dei conti), il ministro della funzione pubblica ha inviato le istruzioni agli uffici per un corretto utilizzo delle risorse Ict in modo che siano giustamente contemperate due esigenze irrinunciabili: garantire l'efficienza del lavoro pubblico senza ledere la privacy dei dipendenti.

**IN ALLEGATO A PARTE - DIP.FUNZIONE PUBBLICA Circolare n. 2/2009  
(documento 130)**